



# Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

## ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 12/10/2023

**OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA**

### IL SINDACO

#### **Visto:**

L'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

#### **Preso atto che:**

Il Comune di Alessandria è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

#### **Considerato che**

- Il Comune di Alessandria è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria;
- Il Comune di Alessandria ha aderito al "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia - Europa", promosso dalla Commissione Europea, che ha tra i suoi obiettivi la riduzione delle emissioni di gas serra sul territorio, l'aumento della resilienza e la preparazione agli impatti negativi del cambiamento climatico, oltre affrontare la povertà energetica come un'azione chiave per garantire una giusta transizione;
- Gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- Le temperature registrate in Alessandria dalle stazioni meteorologiche di ARPA sono al di sopra della media stagionale, così come accaduto negli ultimi anni;

#### **Considerato altresì che**

- Come solitamente accade nelle recenti e precedenti stagioni autunnali e invernali, a partire dal mese di ottobre si iniziano a registrare superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana che vedono il frequente verificarsi di inversioni termiche notturne con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;
- Durante le precedenti stagioni termiche 2021/2022 e 2022/2023 sono state attivate più volte

le misure emergenziali di cui alla D.G.R. n. 26 del 6 agosto 2021;

#### **Tenuto conto che**

- Una adeguata riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

#### **Visti:**

- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- L'art.18 dello Statuto comunale;

### **ORDINA**

Per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs. n.48/2020 presenti sul Territorio le seguenti condizioni di esercizio:

- la riduzione del periodo di esercizio con definizione della durata dello stesso dal 22.10.2023 al 08.04.2024;
- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013 ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza;

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR n. 74/2013 al di fuori di tale periodo, gli impianti termici possono essere attivati in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una **durata giornaliera massima di n.7 ore.**

La presente ordinanza non si applica:

- a. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b. agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

### **ORDINA ALTRESÌ**

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge

## **AVVERTE**

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria ivi prevista.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza od in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

## **DISPONE**

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune;

la divulgazione a mezzo di comunicato stampa al fine di garantire la massima diffusione.

### **IL SINDACO**

Giorgio Angelo  
Abonante

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIORGIO ANGELO ABONANTE in data 12/10/2023